

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4483
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/11/2023 REGISTRATO IL 24/11/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3004483

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94172990361
ID. TELEMATICO: TGU23L004483000QH

SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94172990361

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/11/2023 (seconda convocazione)

In data 23 novembre 2023, alle ore 18:30, presso la sede di Modena, Viale Gramsci, 347, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Società Nazionale Salvamento – Sezione di Modena ASD-APS-ETS".

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Fabio Dotti. Viene nominato come segretario la Sig.ra Alessandra Barberini.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall'art. 8, comma 13, dello statuto, mediante avviso affisso in data 6 novembre 2023 presso la sede sociale, sita in Modena, Viale Gramsci, 347, contenente il seguente O.d.G.:

1. Approvazione del nuovo statuto della "Società Nazionale Salvamento – Sezione di Modena ASD-APS-ETS ", in adeguamento alle richieste di integrazioni pervenute dall'Ufficio regionale del RUNTS presso la Regione Emilia-Romagna. Delega al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo statuto e alle operazioni relative al completamento dell'iscrizione al RUNTS ed al RAS;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente accerta che, oltre a sé stesso, Fabio Dotti, e al segretario, Alessandra Barberini, sono personalmente presenti i seguenti soci: Domenico Arcadio, Matteo Clò, Carlo Cuoghi, Giulio Dotti, Stefano Guidi, Enrico Malagoli e Sofia Vandelli (nessuno per delega).

Rilevato che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee straordinarie in seconda convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Si apre la discussione sui punti dell'O.d.G.

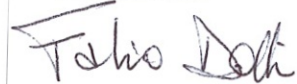
1. Il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo statuto, redatto con l'ausilio del Consiglio direttivo, rappresentando la necessità di ottemperare alle richieste di integrazioni pervenute dall'Ufficio regionale del RUNTS presso la Regione Emilia-Romagna.
L'assemblea, dopo breve discussione in merito, approva all'unanimità il punto 1 dell'O.d.G., conferendo incarico al Presidente, Sig. Fabio Dotti, di provvedere agli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto (avvalendosi, se possibile, dell'esenzione prevista dall'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017), nonché al completamento del procedimento di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e nel RAS.
2. Nessuna questione viene sollevata in merito al punto dell'O.d.G. "Varie ed eventuali".

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:40 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO
Sezione di Modena
V.le Gramsci, 357 - 41122 MODENA
Codice Fiscale 94172990361



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
Ricevuta n°
al n° 4483 26/11/2023
Certificato C 3
Firma del Dirigente del Direttore Provinciale
C. Ricca

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UFFICIO TERRITORIALE DI MODENA
Piazzale della Libertà, 1 - 41013 Modena (MO)
Tel. 059/2091 - Fax 059/2092

STATUTO SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO – SEZIONE DI MODENA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. L'Associazione senza personalità giuridica denominata "Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Modena Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore", in breve "Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Modena ASD-APS-ETS" (indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Modena, Viale Gramsci, 347, provvede all'aggiornamento del proprio statuto, recependo le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017, nonché quelle del codice civile, assumendo la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (nonché di Ente del Terzo Settore) e di Associazione Sportiva Dilettantistica. Essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti dal successivo art. 2. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'acronimo "APS-ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. n. 117/2017.
3. L'acronimo "ASD" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro delle Attività Sportive (RAS) di cui al d.lgs. n. 36/2021.

Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, quale attività di interesse generale ai sensi della normativa sul Terzo settore, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare sia come associazione sportiva dilettantistica (ASD) riconosciuta ai fini sportivi mediante iscrizione al RAS, sia come associazione di promozione sociale (APS), ed ente del Terzo settore (ETS), iscritta nell'apposita sezione del RUNTS.
2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:
 - art. 5, comma 1, lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;
 - art. 5, comma 1, lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa;
 - art. 5, comma 1, lett. e): interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - art. 5, comma 1, lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- art. 5, comma 1, lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'associazione (in conformità con le indicazioni dello Statuto storico della Società Nazionale di Salvamento) svolge le suindicate attività attraverso:

- l'organizzazione di azione di opere di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- la prevenzione degli annegamenti;
- la divulgazione delle arti marinaresche e analoghe, principalmente per favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
- la cura e il sostegno di utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati tramite l'esercizio delle attività sportive;
- l'organizzazione, anche in via indiretta, di corsi atti a formare soggetti che siano in grado di autogestirsi e gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- l'organizzazione di corsi al fine di aggiornare e formare gli assistenti bagnanti, nonché al fine di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti, acquatici e non;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque interne e marine;
- l'organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre e laboratori;
- l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- l'adesione ad altri organismi di cui condivide natura, finalità e metodi;
- la collaborazione, anche stipulando apposite convenzioni, con enti pubblici e privati;
- il compimento di qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; l'acquisto di beni e servizi, opere e prestazioni; nonché il finanziamento di ogni iniziativa connessa agli scopi istituzionali.

6. Con riferimento all'organizzazione, anche indiretta, di corsi, l'Associazione potrà rilasciare previo superamento di apposito esame, titoli qualificanti o attestati per operatori del settore.

7. Per quanto riguarda l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione promuove lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive, in forma esclusivamente dilettantistica, quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale, dei propri associati, nonché quale strumento a sostegno dello svolgimento delle ulteriori attività d'interesse generale elencate in precedenza, mediante:

- l'esercizio di sport acquatici ed attività subacquee, ed in particolare della disciplina sportiva "nuoto da salvamento", nonché di ogni attività sportiva connessa e/o propedeutica all'esercizio di tali discipline sportive e delle sopradescritte attività di interesse generale, di cui all'elenco allegato alla delibera 14.02.2017, n. 1568, del Consiglio Nazionale del CONI e successive modifiche e integrazioni;
- ogni forma di attività idonea a incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza del regolamento allegato alla delibera 18.07.2017, n. 1574, del Consiglio Nazionale del CONI.

8. In ambito sportivo dilettantistico, l'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

- a) curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- b) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI, così come individuate nel presente statuto;
 - c) promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;
 - d) curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, in osservanza delle direttive del CONI;
 - e) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
 - f) organizzare e svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive.
9. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017, nonché, relativamente all'attività sportiva dilettantistica, da quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2021. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati e soci;
 - d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla legge.
3. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 – SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro 60 giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere

motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

7. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalle normative vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

8. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

9. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi, mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

2. Il socio può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia decorsi 30 giorni da quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non siano in regola con il versamento delle quote associative annuali e non provvedano al relativo pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di adempiere da parte del Consiglio direttivo (da inviarsi per iscritto, anche a mezzo e-mail), o, in mancanza, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata via mail al socio interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. In caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione è tenuta a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge.

Art. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per il rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre associati (compreso sé stesso).
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8. L'Assemblea nomina tra i soci presenti il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente, o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente oppure, in subordine, al Consigliere più anziano, constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti (salvo quanto previsto dai successivi punti 12 e 13, relativi, rispettivamente, allo scioglimento dell'Assemblea e alla devoluzione del patrimonio residuo, alle modifiche statutarie e ad eventuali operazioni di fusione o scissione). L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi il medesimo giorno della prima convocazione.
11. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci personalmente presenti o rappresentati per delega.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci dell'associazione.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulla modifica dello statuto sociale (nonché su eventuali operazioni di fusione o scissione) è necessaria, in prima convocazione, la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione,

occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "avviso di convocazione" presso la sede associativa, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione in prima convocazione; in alternativa, nel rispetto del medesimo termine di 10 giorni, l'avviso di convocazione è inviato via e-mail ai soci. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

17. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, oltre che in presenza, può svolgersi in tutto o in parte in videoconferenza, mediante collegamento da remoto. In tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo, alla data e l'ora in cui si svolgerà la riunione, anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione dell'Assemblea, nonché il relativo link da utilizzare per il collegamento.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti un Tesoriere, un Segretario ed un Vice Presidente.

5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, e cura la trascrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci nei relativi libri e registri.

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, occupandosi delle scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto

economico e finanziario annuale. Il Tesoriere controlla periodicamente le risultanze dei conti, sia economici, sia finanziari, e si occupa delle operazioni di recupero dei crediti dell'Associazione.

7. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, ne chiedono la convocazione. La convocazione avviene a mezzo e-mail, da inviarsi, a cura del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima della data stabilita per la riunione.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, oltre che in presenza, in tutto o in parte in videoconferenza, mediante collegamento da remoto. In tal caso, l'e-mail di convocazione deve contenere, oltre al luogo, alla data e l'ora in cui si svolgerà la riunione, anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, nonché il relativo link da utilizzare per il collegamento.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali, che dovranno essere sottoposti all'assemblea per la relativa approvazione;
- h) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

13. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 10 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza (da intendersi come la mancata partecipazione a 2 sedute consecutive del Consiglio direttivo), per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 10 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza (da intendersi come la mancata partecipazione a 2 sedute consecutive del Consiglio direttivo), a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 10 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000,00 €;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un € 1.000.000,00, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad € 100.000,00, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS, nonché, qualora previsto, presso il RAS, con le modalità indicate nella legge o in appositi regolamenti.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto (dall'Assemblea) un compenso per l'attività svolta. Si applicano gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, la revisione legale dei conti dell'Associazione.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle adunanze e deliberazioni.
4. Relativamente alla cessazione dall'ufficio ed alla sostituzione del componente dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2400 e 2401 c.c.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un'altra associazione sportiva dilettantistica o ad altri enti del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non possono essere oggetto di arbitrato, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale di Modena, da un arbitro unico nominato secondo detto regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Modena.

Art. 15 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, associazioni di promozione sociale e di Terzo settore e, in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

4. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
5. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 24/11/2023
al n° 4483 Serie 3
Corrisposti € /

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
E. di ELA RSC